

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1001**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(FABBR)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e del relativo Scambio di Note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975

Presentato alla Presidenza il 7 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le intensificate relazioni commerciali fra l'Italia e lo Zaire sono all'origine della conclusione della Convenzione sulla navigazione marittima tra i due paesi firmata a Roma nel 1973.

Intendimento principale della Convenzione è l'eliminazione da parte di entrambi i contraenti di quegli ostacoli che impediscono lo svilupparsi delle relazioni marittime tra i due paesi.

L'Accordo, che non si discosta sostanzialmente da quelli analoghi stipulati dall'Italia con altri paesi in questi ultimi tempi, intende regolare il trattamento da riservarsi da ciascuna parte contraente alle navi battenti bandiera dell'altra parte.

Si riassume qui di seguito il contenuto dei singoli articoli della succitata Convenzione marittima:

1) dopo un preambolo, nel quale si sottolinea il desiderio delle parti di sviluppare le amichevoli relazioni esistenti fra i due paesi e di intensificare la collaborazione nel campo della navigazione marittima, l'articolo 1 fornisce la definizione di alcuni termini essenziali all'economia dell'Accordo;

2) l'articolo 2 sancisce il principio della reciprocità di trattamento;

3) l'articolo 3 sancisce il divieto di adozione di misure discriminatorie;

4) l'articolo 4 prevede l'adozione di misure atte ad incoraggiare la partecipazione

ne delle navi dei due paesi ai traffici marittimi tra i porti degli stessi e con i porti di terzi Stati, nonché l'eliminazione di ostacoli allo sviluppo dei predetti traffici;

5) i successivi articoli contengono disposizioni consuete nei trattati di navigazione; in particolare, essi prevedono: il riconoscimento dei certificati di nazionalità, di stazza, e dei documenti concernenti il personale di bordo (articoli 5, 6 e 7); la possibilità per i comandanti di natanti di arruolare marittimi di nazionalità dell'altra parte (articolo 8); la facoltà per l'equipaggio di scendere a terra previo permesso e senza necessità di visto (articolo 9); il diritto per i marittimi di una delle parti contraenti di attraversare il territorio dell'altra parte per raggiungere il luogo di imbarco, per ritornare in patria o per prendere contatto con la propria rappresentanza diplomatica o consolare (articolo 10);

6) l'articolo 11 prevede l'adozione delle misure necessarie a semplificare lo svolgimento delle formalità amministrative, doganali e sanitarie;

7) l'articolo 12 stabilisce l'assistenza da prestare alle navi dell'altra parte in caso di naufragio o altro sinistro;

8) l'articolo 13 contiene disposizioni sulla competenza giurisdizionale per le controversie sorte a bordo delle navi;

9) l'articolo 14 prevede periodici contatti per l'esame dei problemi connessi al traffico marittimo tra i due Stati;

10) l'articolo 15 prevede, nel campo delle reciproche concessioni stabilite dalla Convenzione, alcune esclusioni (cabotaggio, pesca, servizi portuali, nautica sportiva, industria cantieristica, trasporto emigranti);

11) l'articolo 16 stabilisce la soluzione negoziale o in via diplomatica delle controversie sulla interpretazione o l'applicazione dell'Accordo;

12) l'articolo 17 prevede la possibilità per l'Italia di richiedere alla controparte la rinegoziazione di talune disposizioni, nel caso che obblighi derivanti dall'Italia dalla sua partecipazione alla Comunità economica europea lo richiedessero;

13) l'articolo 18, infine, fissa la data di entrata in vigore dell'Accordo (30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica) e la necessità di un preavviso di un anno per la denuncia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo Scambio di Note effettuato a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE
di navigazione marittima tra la Repubblica italiana
e la Repubblica dello Zaire

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Esecutivo Nazionale della Repubblica dello Zaire, animati da uguale desiderio di sviluppare le relazioni marittime tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Ai fini della presente Convenzione:

a) per « nave della Parte Contraente » s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;

b) per « membro di equipaggio della nave » s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplicitamente a bordo della nave un'attività connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

ARTICOLO 2.

Ciascuna Parte Contraente accorderà alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonché per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse marittime dovuti a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3.

Le Parti Contraenti riaffermano il principio della libertà di navigazione marittima e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti adotteranno, nei limiti della loro legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare le formalità doganali, sanitarie e altre formalità vigenti nei porti stessi.

ARTICOLO 4.

Saranno, in particolare, completamente e reciprocamente esentate da tasse e diritti portuali:

a) le navi che, entrate in qualsiasi porto in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, eccezione fatta per le operazioni commerciali eventualmente effettuate;

b) le navi che, passando da un porto dei due Stati in uno o più porti dello stesso Stato, sia per scaricarvi, in tutto o in parte il loro carico, sia per formare o completare il loro carico, dimostreranno di avere già pagato i diritti suddetti;

c) le navi che, entrate con carico a bordo in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne usciranno senza avere compiuto operazioni commerciali.

Non saranno considerate — in caso di rilascio forzato — come operazioni di commercio lo scarico, il ricarico di merce a causa di riparazioni della nave, il trasbordo su un'altra nave in caso di innavigabilità della prima, il carico delle merci necessarie al rifornimento dell'equipaggio e lo scarico di merci avariate.

ARTICOLO 5.

1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti Contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalità secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte Contraente.

2. Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità di una delle Parti Contraenti alle navi battenti la propria bandiera.

ARTICOLO 6.

Ciascuna Parte Contraente s'impegna a riconoscere i certificati di stazza delle navi mercantili dell'altra Parte Contraente rilasciati o riconosciuti dagli organi competenti di quest'ultima.

Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti non saranno assoggettate, nei porti dell'altra Parte, per il pagamento dei diritti di navigazione, ad alcuna nuova operazione di stazzatura.

Resta inteso che la reciprocità in materia di stazzatura è subordinata alla condizione che i criteri dei rispettivi sistemi di stazzatura siano sostanzialmente equivalenti.

ARTICOLO 7.

Ciascuna Parte Contraente riconoscerà come documento d'identità dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi zairesi il « livre de marin » e per le navi italiane il « libretto di navigazione ».

ARTICOLO 8.

Nei porti della Repubblica dello Zaire e reciprocamente nei porti della Repubblica Italiana i capitani delle navi mercantili italiane e reciprocamente i capitani delle navi mercantili zairesi, i cui equipaggi non siano più al completo a seguito di malattia o altra causa, potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti di polizia locale, arruolare i marittimi necessari alla continuazione del viaggio, restando inteso che l'arruolamento, sempre liberamente consentito dal marittimo, sarà concluso in conformità della legge di bandiera della nave.

ARTICOLO 9.

Le persone munite del documento d'identità previsto all'articolo 7, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle Autorità portuali, potranno, previo permesso nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte Contraente, trattenendosi, nell'ambito della città sede del porto, fino alle ore 24 di ciascun giorno di sosta.

Permanenze più lunghe nella stessa città potranno essere di volta in volta autorizzate dalle competenti Autorità portuali.

Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

ARTICOLO 10.

Ai membri dell'equipaggio, che siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, potrà essere consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte Contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 7 munito del visto delle Autorità dell'altra Parte Contraente, nonché di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco.

I visti di transito sui documenti d'identità verranno rilasciati, nel periodo di tempo più breve possibile, dalle Autorità competenti di ciascuna delle Parti Contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte Contraente.

I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

ARTICOLO 11.

Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti, che approdano in uno dei porti dell'altra Parte Contraente per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero potranno, conformandosi alle leggi e ai

regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente.

Le suddette navi, passando da un porto di uno dei due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare o completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali.

ARTICOLO 12.

Ogni nave di una delle Parti Contraenti, che sia costretta da tempeste o da qualsiasi sinistro a rifugiarsi in un porto dell'altra Parte, avrà la libertà di provvedere alle riparazioni, di procurarsi tutti gli oggetti necessari e di riprendere il mare, senza pagare altri diritti che quelli che sarebbero pagati, in casi analoghi, da una nave nazionale.

Se, tuttavia, il capitano di una nave mercantile si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per far fronte alle proprie spese, sarà tenuto a conformarsi alle leggi e regolamenti della località dove egli abbia approdato.

Qualora una nave di una delle Parti Contraenti subisca naufragio, si incagli, o subisca qualche avaria sulle coste dell'altra Parte, questa ultima le fornirà ogni assistenza e protezione come alle navi della sua nazione, permettendole, in caso di necessità, di scaricare a terra le proprie merci e anche trasbordarle su altre navi, senza esigere alcun diritto, né imposta, né contributi qualsiasi, a meno che esse non siano destinate al consumo interno.

La nave naufragata o incagliata e tutte le sue parti o frammenti, le sue provviste e attrezzature e tutti gli effetti e merci che saranno stati salvati, ivi compresi quelli che siano stati gettati in mare, o il prodotto della loro vendita, se sono stati venduti, così come tutte le carte trovate a bordo di tale nave, saranno riconsegnate al proprietario o ai suoi delegati, se essi ne facciano richiesta, dopo il pagamento delle spese indispensabili determinate dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In mancanza del proprietario o di un suo agente sul posto, tale consegna sarà fatta nelle mani del Console Generale, Console, Vice Console o Agente Consolare italiano o zairese, nella cui circoscrizione il naufragio o l'incaglio avrà avuto luogo.

Detti Consoli, proprietari o agenti non pagheranno che le spese derivanti dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

ARTICOLO 13.

Le controversie civili tra cittadini o persone giuridiche di una Parte Contraente e cittadini o persone giuridiche dell'altra Parte Contraente che si riferiscono alla loro attività di trasporto marittimo di merci e passeggeri, di carico e scarico, alla collisione di navi, al rimorchio, all'assistenza o al salvataggio, sono di competenza degli organi giurisdizionali della Parte Contraente sul cui territorio il conveuto ha la residenza o è domiciliato, anche elettivamente.

ARTICOLO 14.

In base ad intese fra le Parti Contraenti, delegazioni tecniche dei ministeri della Marina Mercantile dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati ed accertare che detti traffici siano conformi ai principi della libera navigazione mercantile riaffermati con la presente Convenzione.

ARTICOLO 15.

Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti Contraenti stabilite con la presente Convenzione in materia di navigazione non si estendono:

- a) al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte e la navigazione interna;
- b) all'esercizio della pesca marittima;
- c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
- d) ai privilegi concessi alle società per gli sports nautici;
- e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali, ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
- f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16.

Qualsiasi controversia, insorgente tra le Parti Contraenti circa la interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che le stesse Parti Contraenti non potessero risolvere soddisfacentemente per via diplomatica, sarà sottoposta — ad iniziativa di una delle Parti Contraenti — alla Corte Internazionale di Giustizia, sempre che le Parti Contraenti non convengano di ricorrere ad altri mezzi pacifici di soluzione per la controversia stessa.

ARTICOLO 17.

Nel caso eventuale che gli obblighi derivanti dall'Italia dalla sua partecipazione alla Comunità economica europea rendessero necessario l'adeguamento di talune disposizioni della presente Convenzione, opportuni negoziati saranno avviati in tal senso e le suddette disposizioni saranno, nel frattempo, sospese per entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 18.

La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti.

Essa avrà, tuttavia, effetto, per quanto riguarda i diritti portuali e tasse marittime, in particolare le tasse di ancoraggio, a partire dal 1° dicembre 1968.

Essa è firmata per una durata indeterminata e potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti Contraenti con preavviso di un anno.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti Contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione.

FATTO a Roma il 9 maggio 1973 in due originali, nelle lingue francese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana

MEDICI

Per la Repubblica dello Zaire

NGOUZA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Zaïre et, se référant à la Note Verbale de ce dernier numéro 134/01534/75 du 16 février 1975 et à sa propre Note Verbale n. 1061 du 5 juin 1975, a l'honneur de l'informer que le Gouvernement italien envisage ratifier la Convention italo-zaïroise de Navigation Maritime, signée à Rome le 9 mai 1973.

Cependant, dans l'esprit d'assurer à la Convention une formulation plus claire et efficace, le Gouvernement italien estimerait souhaitable, avant de procéder à sa ratification, en modifier deux expressions, contenues à l'article n. 13, dans le sens suivant:

1. substitution des mots « personnes juridiques » par le mot « organismes ». En effet cette dernière expression, ayant une signification plus étendue, peut aussi s'appliquer aux Sociétés de navigation dépourvues de personnalité juridique;

2. addition, après le mot « résidence », des mots « ou le siège ». En effet, le mot « résidence » peut s'appliquer uniquement aux personnes physiques, alors que le mot « siège » se réfère aussi aux personnes juridiques.

Au cas où les modifications précitées étaient approuvées par la Partie zaïroise, elles pourraient être insérées dans la convention au moyen d'un échange de Notes.

L'Ambassade d'Italie reste donc dans l'attente de connaître l'avis des Autorités zaïroises sur ce qui précède, et saisit l'occasion pour renouveler au Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Zaïre les assurances de sa plus haute considération.

Kinshasa, le 20 juin 1975.

*Département
des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale de la
République du Zaïre*

KINSHASA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Zaïre présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie à Kinshasa et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:

Les Autorités Zaïroises ne trouvent pas d'inconvénient à la substitution des mots « Organismes et Siège » aux mots « Personnes juridiques et Résidence » contenus dans l'article n. 13 de la convention italo-zaïroise de navigation Maritime signée à Rome le 9 mai 1973 dont il est question dans sa note verbale n. 1147 du 20 juin 1975.

Le Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie les assurances de sa très haute considération.

Kinshasa, le 1^{er} novembre 1975.

A l'Ambassade d'Italie

a KINSHASA.